

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Regolamento Imposta di Soggiorno

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2012,
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 52 del 25/03/2019 – Allegato A**

Sommario

Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	1
Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta	1
Art. 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari	2
Art. 4 Misura dell'imposta.....	2
Art. 5 Esenzioni	3
Art. 6 Versamento dell'imposta	3
Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	3
Art. 8 Controllo e accertamento imposta	4
Art. 9 Sanzioni	4
Art. 10 Riscossione coattiva.....	5
Art. 11 Rimborsi.....	5
Art.12 Contenzioso	5
Art. 13 Disposizioni transitorie e finali	5

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento vengono disciplinate le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno.

Art. 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. Nel rispetto della normativa europea in materia di concorrenza, il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Massa per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali, anche in relazione alle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
3. I Settori titolari degli interventi finanziati con i proventi dell'imposta provvedono a redigere una relazione annuale sulla realizzazione dei progetti da presentare al Consiglio Comunale nella seduta in cui viene approvato il rendiconto di gestione.
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, come individuate dalla normativa regionale, ubicate nel territorio del Comune di Massa, per il periodo dal 01 Giugno al 15 Settembre di ciascun anno.
5. **Per "strutture ricettive" si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere e all'aperto gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, come stabilite dalla Legge Regionale della Toscana 20/12/2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).**

Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- alberghi diffusi;
- alberghi;
- aree di sosta;
- bivacchi fissi;
- campeggi;
- camping-village;
- case per ferie;
- condhotel;
- ostelli per la gioventù;
- parchi di vacanza;
- residenze turistico-alberghiere;
- rifugi alpini;
- rifugi escursionistici;
- villaggi turistici;
- **le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (esercizi di affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d'epoca, i residence);**
- **gli alloggi ammobiliati, o parti di essi, utilizzati per "locazioni brevi", ovvero non superiori a 30 giorni, di cui all'art. 4 del Decreto legge 24/04/2017 n. 50, convertito dalla legge 21/06/2017 n. 96.**

Art. 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L' imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Massa, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile dell'effettuazione dei versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo e della presentazione delle dichiarazioni è il gestore della struttura ricettiva presso la quale il soggetto passivo pernotta.
3. **Sono soggetti responsabili del versamento dell'Imposta di Soggiorno, ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del Decreto legge 24/04/2017 n. 50, convertito dalla legge 21/06/2017 n. 96, i soggetti che incassano direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno, siano questi il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che esercita attività di intermediazione, anche mediante portali telematici.**
4. **I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on line cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive anche mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare e incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni o corrispettivi, possono stipulare apposite convenzioni con l'Ente per l'incasso e il riversamento dell'Imposta di Soggiorno.**
5. **I soggetti gestori delle strutture ricettive sono tenuti a richiedere il pagamento dell'Imposta di Soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza.**
6. **Nel caso di pagamento anticipato dell'Imposta da parte dell'ospite (ad esempio al momento della prenotazione), il relativo importo è determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento.**
7. **Il soggetto gestore della struttura ricettiva invita l'ospite che si rifiuta di versare l'Imposta di Soggiorno, a compilare l'apposito modulo rilasciato dal Comune, che trasmette poi al Settore Tributi dell'Amministrazione Comunale. Nel caso di mancata compilazione del citato modulo da parte dell'ospite, il gestore ne darà comunicazione al Comune. Modulo e comunicazione sono trasmessi secondo le scadenze di cui al comma 2 dell'art. 7.**
8. **I responsabili del versamento dell'Imposta, così come individuati dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017, in quanto agenti contabili, sono tenuti a trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su modello approvato con D.P.R. n. 194/1996 - All. B ("Modello 21").**
9. **I responsabili del versamento dell'Imposta, al fine di rendere possibili i controlli contabili da parte dell'Amministrazione Comunale, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa alla gestione dell'Imposta di Soggiorno (ricevute di riscossione e di versamento dell'imposta, dichiarazioni di esenzione o di rifiuto ed altra documentazione utile).**
10. **Le modalità operative per l'attuazione degli obblighi definiti nel precedente comma 6 e nei successivi artt. 7 e 8, nonché per consentire le relative attività di controllo, possono essere definite con apposito atto convenzionale, in particolare quando il responsabile del versamento è costituito da un soggetto intermediario.**

Art. 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, sentite le categorie interessate.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Art. 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di due persone per paziente.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio di un'attestazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Art. 6 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'Imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. E' consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. L'Imposta di Soggiorno, opportunamente evidenziata, potrà essere annotata direttamente in fattura.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Massa dell'imposta di soggiorno dovuta entro il 31 Ottobre di ogni anno con le seguenti modalità:
 - a) mediante versamento in conto corrente postale con bollettino e/o bonifico bancario;
 - b) mediante versamento effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
 - c) mediante altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.
- 5. I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on line si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e nel riversamento dell'Imposta di Soggiorno in qualità di agenti della riscossione e in quanto tali, per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma, assumono tutti gli obblighi di rendicontazione. Rimangono a carico delle strutture ricettive e dei gestori gli obblighi di riscossione e riversamento, nonché di rendicontazione con riguardo ai pernottamenti prenotati o offerti al di fuori della piattaforma.**

Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Massa sono tenuti a informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. **Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.**
2. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i gestori hanno l'obbligo di dichiarare, su apposita modulistica, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura

nel corso dell'anno precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente articolo 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. Il gestore è altresì tenuto agli obblighi di presentazione del Modello 21 come indicato al precedente comma 8 dell'art. 3, quando riveste la qualifica di responsabile del versamento dell'imposta.

Art. 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Le relazioni di cui all'art. 2 comma 3, del presente Regolamento, sono inviate telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con le modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, sentita la conferenza Stato-Città e autonomie locali. Copia telematica delle relazioni di cui al periodo precedente è altresì trasmessa, a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, al Ministero per i beni e le attività culturali, per quanto concerne gli interventi sui beni culturali.

Art. 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, da rendere in esecuzione al precedente art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 250,00 per l'omessa dichiarazione ed euro 150,00 per l'incompleta e/o infedele dichiarazione, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui al precedente articolo 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10**Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11**Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Art.12**Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13**Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01 Gennaio 2019.